



**Comune di Rossa**

**Cantone dei Grigioni**

**STATUTO DEL COMUNE DI ROSSA**

---

**REGOLAMENTO NOMINE DEL  
COMUNE DI ROSSA**



## Indice

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>                              | <b>4</b>  |
| Art. 1     | Definizione di comune.....                                     | 4         |
| Art. 2     | Autonomia e sovranità .....                                    | 4         |
| Art. 3     | Compiti.....   | 4         |
| Art. 4     | Capacità di voto.....  | 4         |
| Art. 5     | Diritto di voto.....   | 4         |
| Art. 6     | Elezioni e votazioni federali e cantonali.....                 | 4         |
| Art. 7     | Eleggibilità.....  | 4         |
| Art. 8     | Durata della carica.....                                       | 4         |
| Art. 9     | Obbligatorietà della carica.....                               | 4         |
| Art. 10    | Motivi di esonero .....  | 5         |
| Art. 11    | Dimissioni.....  | 5         |
| Art. 12    | Data delle elezioni, entrata in carica ed elezione tacita..... | 5         |
| Art. 13    | Elezioni complementari.....                                    | 5         |
| Art. 14    | Motivi di esclusione .....                                     | 5         |
| Art. 15    | Obbligo di astensione.....                                     | 5         |
| Art. 16    | Diritto di petizione .....                                     | 5         |
| Art. 17    | Diritto di iniziativa.....                                     | 6         |
| Art. 18    | Procedura per le iniziative.....                               | 6         |
| Art. 19    | Ritiro dell'iniziativa .....                                   | 6         |
| Art. 20    | Iniziative illegali .....                                      | 6         |
| Art. 21    | Informazione e mozione .....                                   | 6         |
| Art. 22    | Responsabilità.....  | 6         |
| Art. 23    | Diritto di ricorso .....                                       | 6         |
| Art. 24    | Protocollo .....   | 6         |
| Art. 25    | Presenza di visione di protocolli .....                        | 7         |
| <b>II.</b> | <b>ORGANIZZAZIONE COMUNALE .....</b>                           | <b>7</b>  |
| Art. 26    | Organi comunali .....  | 7         |
| A)         | L'ASSEMBLEA COMUNALE.....                                      | 7         |
| Art. 27    | Assemblea comunale.....  | 7         |
| Art. 28    | Competenze .....   | 7         |
| Art. 29    | Convocazione, ordine del giorno .....                          | 8         |
| Art. 30    | Capacità decisionale.....                                      | 8         |
| Art. 31    | Presidenza.....  | 8         |
| Art. 32    | Elaborazione preliminare .....                                 | 8         |
| Art. 33    | Scrutinatori .....   | 8         |
| Art. 34    | Procedura per le votazioni.....                                | 8         |
| Art. 35    | Procedura per le elezioni.....                                 | 8         |
| Art. 36    | Cumulazione di cariche.....                                    | 9         |
| Art. 37    | Riconsiderazione.....  | 9         |
| Art. 38    | Votazioni ed elezioni cantonali e federali.....                | 9         |
| Art. 39    | Distribuzione del materiale per la votazione .....             | 9         |
| B)         | IL MUNICIPIO .....   | 9         |
| Art. 40    | Composizione.....  | 9         |
| Art. 41    | Sedute.....  | 9         |
| Art. 42    | Competenze a decidere .....                                    | 9         |
| Art. 43    | Notazioni ed elezioni.....                                     | 9         |
| Art. 44    | Competenze .....   | 10        |
| Art. 45    | Rappresentanza del comune verso terzi.....                     | 10        |
| Art. 46    | Dicasteri.....   | 10        |
| Art. 47    | Gestione .....   | 10        |
| Art. 48    | Sindaco.....   | 10        |
| C)         | LA COMMISSIONE DI GESTIONE / UFFICIO DI REVISIONE.....         | 11        |
| Art. 49    | Composizione .....   | 11        |
| Art. 50    | Compiti.....   | 11        |
| <b>III</b> | <b>RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>                         | <b>11</b> |
|            | SCUOLE .....   | 11        |

|                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| Art. 51              | <i>Corporazioni scolastiche</i>             | 11        |
| FORESTE              |   | 11        |
| Art. 52              | <i>Amministrazione forestale</i>            | 11        |
| COSTRUZIONI E STRADE |   | 11        |
| Art. 53              | <i>Commissione costruzioni</i>              | 11        |
| Art. 54              | <i>Alpi e pascoli</i>                       | 11        |
| Art. 55              | <i>Commissione per la protezione civile</i> | 12        |
| POLIZIA DEL FUOCO    |   | 12        |
| Art. 56              | <i>Pompieri</i>                             | 12        |
| CANCELLERIA COMUNALE |   | 12        |
| Art. 57              | <i>Compiti</i>                              | 12        |
| Art. 58              | <i>Segretario comunale</i>                  | 12        |
| Art. 59              | <i>Archivio comunale</i>                    | 12        |
| <b>IV.</b>           | <b>FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI TRIBUTI</b>    | <b>13</b> |
| Art. 60              | <i>Consistenza del patrimonio</i>           | 13        |
| Art. 61              | <i>Amministrazione del patrimonio</i>       | 13        |
| Art. 62              | <i>Tasse di congodimento e tasse d'uso</i>  | 13        |
| Art. 63              | <i>Contributi di miglioria</i>              | 13        |
| Art. 64              | <i>Tasse</i>                                | 13        |
| Art. 65              | <i>Imposte</i>                              | 14        |
| Art. 66              | <i>Tasse di soggiorno</i>                   | 14        |
| <b>V.</b>            | <b>COMUNE PATRIZIALE</b>                    | <b>14</b> |
| Art. 67              | <i>Diritti</i>                              | 14        |
| <b>VI.</b>           | <b>COMUNE PARROCCHIALE</b>                  | <b>14</b> |
| Art. 68              | <i>Diritti</i>                              | 14        |
| <b>VII.</b>          | <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>                  | <b>14</b> |
| Art. 69              | <i>Revisione statuto</i>                    | 14        |
| Art. 70              | <i>Entrata in vigore</i>                    | 14        |
| Art. 71              | <i>Disposizioni transitorie</i>             | 15        |

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1 Definizione di comune**

Il Comune di Rossa è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone abitanti sul suo territorio ed è formato dalle seguenti frazioni: Rossa, Augio e Sta Domenica.

### **Art. 2 Autonomia e sovranità**

Al Comune spetta il diritto di amministrazione autonoma entro i limiti della legislazione federale e cantonale.

Il Comune, nel quadro della propria competenza legale, esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

### **Art. 3 Compiti**

Il Comune adempie alle funzioni richieste dall'interesse generale. Esso promuove lo sviluppo culturale nonché la prosperità sociale ed economica e promulga le necessarie leggi e regolamenti.

### **Art. 4 Capacità di voto**

Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri di ambo i sessi che hanno compiuto il 18.mo anno di età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentale.

### **Art. 5 Diritto di voto**

Il diritto di voto in affari comunali spetta a coloro che hanno la capacità di voto e abitano nel Comune in qualità di patrizi o come domiciliati da almeno tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui è stato depositato l'atto d'origine.

### **Art. 6 Elezioni e votazioni federali e cantonali**

In materie federali e cantonali valgono le relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

### **Art. 7 Eleggibilità**

Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'autorità comunale purché non gli sia stato interdetto con sentenza penale di ricoprire un pubblico ufficio.

### **Art. 8 Durata della carica**

La durata della carica delle autorità comunali è di quattro anni.

### **Art. 9 Obbligatorietà della carica**

Ogni cittadino eleggibile nel Comune è obbligato ad accettare la nomina ad un ufficio comunale. Assenti all'elezione possono essere nominati solo in base ad una dichiarazione scritta.

#### **Art. 10 Motivi di esonero**

E' esente dall'obbligo di accettare una carica chiunque:

- a) abbia più di 70 anni;
- b) sia ammalato o infermo in modo tale da non potersi ragionevolmente pretendere da lui l'esercizio della carica;
- c) abbia ricoperto la stessa carica durante tre periodi amministrativi immediatamente precedenti o, complessivamente, durante 12 anni;
- d) non possa assumere una carica per altri importanti e giustificati motivi.

#### **Art. 11 Dimissioni**

Ogni membro di un'autorità comunale deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al Municipio almeno otto settimane prima della votazione elettorale.

#### **Art. 12 Data delle elezioni, entrata in carica ed elezione tacita**

Le elezioni per la designazione delle autorità comunali vengono indette entro la metà del mese di dicembre. L'entrata in carica ha luogo il 1. gennaio successivo. Il titolare dell'ufficio uscente è obbligato ad , effettuare un trapasso corretto e senza dilazione dei propri poteri. Nel caso in cui non vi fossero proposte di candidati, rispettivamente dimissioni in seno ai titolari in carica, è ammessa la rielezione tacita (senza la celebrazione della votazione) per un ulteriore quadriennio.

#### **Art. 13 Elezioni complementari**

Se un membro di un'autorità cessa di fare parte della stessa per un motivo qualsiasi, va indetta un'elezione complementare per il rimanente periodo di carica. Questa ha luogo conformemente alle disposizioni sulle elezioni ordinarie.

#### **Art. 14 Motivi di esclusione**

Parenti ed affini in linea diretta, coniugi e fratelli non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale.

Questi motivi di esclusione valgono pure per i membri della Commissione di gestione, dell'Ufficio di revisione e per i membri del Municipio.

Un funzionario comunale o un impiegato comunale in pianta stabile non può far parte dell'autorità a lui direttamente superiore.

#### **Art. 15 Obbligo di astensione**

Un membro di un'autorità comunale o dell'assemblea comunale deve ricusarsi nella deliberazione o nella votazione su una pratica se egli stesso o uno dei suoi parenti fino al grado stabilito all'art. 14 vi ha un interesse personale immediato.

#### **Art. 16 Diritto di petizione**

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare al Municipio proposte, istanze e ricorsi in forma scritta. Questo é tenuto a pronunciarsi entro tre mesi.

## **Art. 17      Diritto di iniziativa**

In affari comunali 10 cittadini aventi diritto di voto possono chiedere per iscritto la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Sono escluse decisioni che le autorità comunali hanno adottato nell'ambito della loro competenza o che regolano rapporti tra il Comune e terzi. L'iniziativa può essere lanciata tanto in forma generica quanto mediante un progetto elaborato a tale scopo. Essa dev'essere trasmessa al Municipio unitamente alle firme.

## **Art. 18      Procedura per le iniziative**

Un'iniziativa validamente riuscita deve essere trattata al più tardi entro sei mesi dalla sua presentazione. Il Municipio può formulare un controprogetto all'indirizzo dell'Assemblea comunale. In tal caso si vota innanzitutto sul controprogetto e successivamente sulla proposta contenuta nell'iniziativa. In seguito l'Assemblea comunale deciderà in votazione finale sull'accettazione o il rigetto della proposta vincente.

## **Art. 19      Ritiro dell'iniziativa**

Un'iniziativa può in ogni tempo essere ritirata dai primi cinque firmatari fino alla votazione, in quanto non contenga una specifica clausola di altro tenore.

## **Art. 20      Iniziative illegali**

Iniziative di contenuto illegale non sono ammissibili e non vengono sottoposte in votazione.

## **Art. 21      Informazione e mozione**

Nell'Assemblea comunale ogni cittadino avente diritto di voto può chiedere raggugli sullo stato o l'evasione di una pratica comunale. La relativa informazione può essere rinviata se vi si oppongono importanti interessi del Comune o di terzi.

L'avente diritto di voto ha inoltre il diritto di formulare proposte all'Assemblea Comunale concernenti trattande non figuranti all'ordine del giorno. Se la proposta viene dichiarata rilevante dalla maggioranza, il Municipio, in una prossima Assemblea Comunale, dovrà riferire in proposito e formulare una proposta in merito.

## **Art. 22      Responsabilità**

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

## **Art. 23      Diritto di ricorso**

Il diritto di ricorso contro decreti e ordinanze degli organi comunali è regolato dalla legislazione cantonale vigente.

## **Art. 24      Protocollo**

Devono essere redatti protocolli separati dell'Assemblea comunale, del Municipio e delle altre Autorità comunali o Commissioni.

I protocolli vanno presentati per l'approvazione alla prossima occasione e, ad approvazione avvenuta, devono essere firmati dal Sindaco e dal protocollista.

## **Art. 25 Presa di visione di protocolli**

I protocolli dell'Assemblea comunale possono essere chiesti in visione da ogni avente diritto di voto. La visione dei protocolli del Municipio e delle rimanenti Autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di protezione.

Al diritto di visione può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto del protocollo.

## **II. Organizzazione comunale**

### **Art. 26 Organi comunali**

Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Municipio
- c) la Commissione di gestione.

### **A) L'Assemblea comunale**

#### **Art. 27 Assemblea comunale**

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune.

In essa, o per urna, i cittadini aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali.

#### **Art. 28 Competenze**

All'Assemblea comunale spettano in particolare i seguenti poteri:

- a) l'elezione per urna del Sindaco, dei municipali e dei supplenti;
- b) l'elezione in assemblea dei membri della Commissione di gestione, dell'Ufficio di revisione, nonché di altre elezioni, in quanto non delegate espressamente ad altra autorità;
- c) l'emanazione e la modifica dello statuto comunale e delle leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
- d) l'approvazione del preventivo e del rendiconto comunale, nonché la determinazione del tasso d'imposta;
- e) l'autorizzazione per spese non contemplate dal preventivo oppure che superano la competenza finanziaria di altri organi;
- f) l'autorizzazione per l'acquisto, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiari, la costituzione di servitù prediali e di oneri fondiari. Sono riservati i diritti del Comune Patriziale;
- g) l'accensione di nuovi prestiti e la prestazione di fidejussioni o garanzie;
- h) la concessione di diritti d'acqua e la costituzione di altri speciali diritti;
- i) la decisione sulla collaborazione con altri Comuni, Enti, Corporazioni e organizzazioni regionali;
- j) la concessione di prestiti, se questi superano la competenza del Municipio o del sindaco e non rientrano nel quadro delle norme e dei doveri di utilizzazione e di gestione di fondi finanziari sottoposti alle competenti autorità.

## **Art. 29      Convocazione, ordine del giorno**

L'Assemblea comunale è convocata dal Municipio. Essa può decidere soltanto su trattande figuranti all'ordine del giorno il quale deve essere pubblicato almeno cinque giorni prima.

## **Art. 30      Capacità decisionale**

Ogni Assemblea comunale regolarmente convocata è competente a decidere validamente qualora sono presenti almeno 20 cittadini.

In mancanza del numero legale, l'Assemblea potrà aver luogo e sarà competente a decidere con lo stesso ordine del giorno, dopo aver atteso 15 minuti, alla presenza di un qualsiasi numero di cittadini.

## **Art. 31      Presidenza**

L'Assemblea comunale è presieduta di regola dal Sindaco. In caso d'impedimento subentra il Vice-Sindaco o un altro membro del Municipio.

## **Art. 32      Elaborazione preliminare**

L'Assemblea comunale può decidere soltanto su questioni che sono state oggetto di elaborazione preliminare da parte del Municipio o da una commissione e che sono state iscritte e pubblicate all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea comunale.

## **Art. 33      Scrutinatori**

L'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari.

## **Art. 34      Procedura per le votazioni**

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se un quarto degli aventi diritto di voto presenti lo richiede, devono essere effettuate per scheda (votazione segreta).

Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, decide il presidente del giorno. Nelle votazioni per scheda, fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti, la proposta è da considerare respinta.

## **Art. 35      Procedura per le elezioni**

Per la procedura delle elezioni per urna del Sindaco, dei municipali e dei supplenti, fa stato il regolamento nomine del comune di Rossa emanato dall'Assemblea comunale. Le ulteriori elezioni si effettuano per scheda nell'Assemblea comunale. Se non vengono sollevate opposizioni, possono essere effettuate per alzata di mano a maggioranza. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti da tutti i candidati; questo totale viene diviso per il numero dei seggi a disposizione aumentato di due; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta. Se in una elezione singola vi è ballottaggio o se nelle elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli previsti, avrà luogo un secondo scrutinio con un numero di candidati illimitato per i seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.



### **Art. 36 Cumulazione di cariche**

Se qualcuno viene eletto in diverse autorità che si escludono a vicenda, egli deve optare immediatamente per una di esse. Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 14, l'elezione è nulla. Se più persone vengono elette contemporaneamente in un'autorità della quale non possono far parte nello stesso tempo ai sensi dell'art. 14, l'elezione è valida per quella persona già in carica o che, nel caso di contemporanea nuova elezione, ha raccolto il maggior numero di voti.

### **Art. 37 Riconsiderazione**

Una risoluzione dell'Assemblea comunale può sempre essere sottoposta a quest'ultima per riconsiderazione. Sono riservati i diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riconsiderazione solo con l'appoggio della maggioranza di due terzi dei votanti.

### **Art. 38 Votazioni ed elezioni cantonali e federali**

Per le votazioni ed elezioni cantonali e federali, le urne restano aperte negli uffici di scrutinio delle singole frazioni durante gli orari stabiliti dal Municipio.

### **Art. 39 Distribuzione del materiale per la votazione**

Per le votazioni cantonali e federali le schede ed il materiale di voto devono essere distribuiti almeno tre settimane prima della votazione.

Per le elezioni le schede devono essere recapitate agli aventi diritto di voto almeno 10 giorni prima della data della votazione.

## **B) Il Municipio**

### **Art. 40 Composizione**

Il Municipio è composto dal Sindaco e da quattro municipali, nonché due supplenti.

Il Sindaco ed i membri del Municipio vengono eletti dall'Assemblea comunale per urna.

### **Art. 41 Sedute**

Il Municipio è convocato dal Sindaco o dal suo eventuale supplente ogni qualvolta gli affari comunali lo richiedano.

Su domanda di due membri del Municipio, il Sindaco è obbligato a convocare una seduta straordinaria.

### **Art. 42 Competenze a decidere**

Il Municipio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.

### **Art. 43 Notazioni ed elezioni**

Per tutte le decisioni, vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il Sindaco, nelle elezioni la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione, con rimando all'art. 15.

#### **Art. 44      Competenze**

Al Municipio competono tutti i poteri che per diritto federale o cantonale, per statuto o leggi comunali, non sono devoluti ad un altro organo. Ad esso incombono particolarmente:

- a) l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi ed ordinanze e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea comunale.
- b) la sorveglianza di tutta l'Amministrazione comunale;
- c) l'amministrazione del patrimonio comunale e la gestione dei singoli dicasteri;
- d) l'allestimento del rendiconto annuale e del preventivo;
- e) la preparazione di tutte le trattande a destinazione dell'Assemblea comunale;
- f) la decisione su spese per un importo fino a fr. 15'000.- per il medesimo oggetto e fino a fr. 5'000.- se trattasi di uscite che ricorrono annualmente;
- g) la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del municipio;
- h) la decisione sulla promozione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni e contratti arbitrali;
- i) l'esercizio del potere di bassa polizia riservata al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo;
- j) la nomina del Segretario comunale in pianta stabile.

#### **Art. 45      Rappresentanza del comune verso terzi**

Il Municipio rappresenta il Comune di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Sindaco firma unitamente ad un altro membro di Municipio o al segretario comunale in modo vincolante per il Comune.

#### **Art. 46      Dicasteri**

L'Amministrazione comunale è suddivisa in dicasteri. Ogni membro del Municipio assume la direzione di uno o più dicasteri. La ripartizione viene fatta dal Municipio. Essa va portata a conoscenza della popolazione mediante affissione agli Albi pubblici comunali.

#### **Art. 47      Gestione**

I membri del Municipio devono sorvegliare le pratiche che sono di loro competenza, compiere gli atti d'ufficio richiesti e riferire al municipio. La decisione spetta esclusivamente al Municipio. Il Municipio può conferire al capo dicastero la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.

#### **Art. 48      Sindaco**

Il Sindaco dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio.

Il Sindaco prepara l'elenco delle trattande del Municipio e provvede, unitamente agli altri membri del Municipio, all'esecuzione delle decisioni adottate.

Egli può decidere su spese sino ad un importo di fr. 1'000.- per singolo oggetto.

In casi urgenti egli può adottare, in via provvisoria, le necessarie disposizioni cautelative.

## **C) La Commissione di gestione / Ufficio di revisione**

### **Art. 49 Composizione**

La Commissione di gestione si compone di tre membri ed è nominata dall'Assemblea Comunale. Essa si costituisce da sè.

### **Art. 50 Compiti**

La Commissione di gestione, al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali comunali, verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e delle eventuali casse speciali. Essa deve stendere un rapporto scritto all'Assemblea comunale e formulare eventuali proposte. D'intesa con il Municipio la Commissione di gestione può affidare la revisione tecnica dei conti ad una società fiduciaria con le necessarie qualifiche professionali e di abilitazione, fondando il proprio rapporto sul risultato di tale verifica.

## **III Rami dell'Amministrazione**

### **Scuole**

#### **Art. 51 Corporazioni scolastiche**

La gestione della scuola è affidata alle competenti corporazioni scolastiche. Al riguardo fa stato il relativo statuto.

### **Foreste**

#### **Art. 52 Amministrazione forestale**

L' amministrazione forestale è curata dal Municipio conformemente alle vigenti disposizioni legali ed all'ordinamento forestale approvato dal Governo.

### **Costruzioni e strade**

#### **Art. 53 Commissione costruzioni**

Le costruzioni e le strade sono sorvegliate dal Municipio. I doveri e le competenze della commissione costruzioni sono stabiliti dalla specifica Legge edilizia comunale (LE).

### **Alpi e pascoli**

#### **Art. 54 Alpi e pascoli**

Al Municipio incombe l'applicazione dei regolamenti sugli alpi ed i pascoli promulgati dall'Assemblea comunale. Esso esercita la sorveglianza su tutti gli alpi ed i pascoli.

## **Protezione civile**

### **Art. 55 Commissione per la protezione civile**

I compiti ed i doveri per la protezione civile scaturiscono dalle relative disposizioni emanate dalla Confederazione e del Cantone.

## **Polizia del fuoco**

### **Art. 56 Pompieri**

La polizia del fuoco viene esercitata dal Municipio e dal comandante del Corpo pompieri conformemente al regolamento approvato dal Dipartimento costruzioni e foreste.

## **Cancelleria comunale**

### **Art. 57 Compiti**

La cancelleria comunale dipende dal Municipio. Essa cura la contabilità ed espleta le funzioni domandatele dal Municipio. In particolare la cancelleria esegue le decisioni e le disposizioni municipali in quanto ciò non incomba al capo dicastero.

### **Art. 58 Segretario comunale**

Il segretario comunale dirige la cancelleria e sorveglia il personale dell'Amministrazione comunale. Egli redige il protocollo dell'Assemblea comunale e delle sedute del Municipio e ha voto consultivo in queste ultime.

### **Art. 59 Archivio comunale**

L'archivio comunale installato nella frazione di Rossa.

## IV. Finanze, imposte ed altri tributi

### **Art. 60 Consistenza del patrimonio**

Il patrimonio del Comune è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 664 CCS, art. 148 e 149 LI al CCS);
- b) i beni amministrativi, cioè le cose ed i fondi finanziari che per la loro essenza sono messi al diretto servizio dell'Amministrazione quali ad esempio edifici amministrativi, palazzi scolastici, istituti di pubblica assistenza, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua, officine di erogazione dell'energia elettrica e del gas, impianti di eliminazione dei rifiuti, impianti di spegnimento degli incendi, cantieri, depositi, discariche, campi sportivi ecc.,
- c) il patrimonio di congondimento cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritto di vago pascolo, di far legna e di pascolazione;
- d) i beni patrimoniali quali ad esempio capitali, titoli, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenute in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.

### **Art. 61 Amministrazione del patrimonio**

Il Comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio. Esso deve curarne il mantenimento e cercare di ottenere il miglior reddito possibile.

Il conto patrimoniale dev'essere collocato su basi solide mediante adeguate riserve ed ammortamenti programmati.

### **Art. 62 Tasse di congondimento e tasse d'uso**

Per la concessione di congondimenti il Comune preleva le relative tasse conformemente alla comuni legge sui comuni. Il Comune può inoltre esigere dagli aventi diritto al congondimento un contributo alle spese adeguato ai benefici effettivamente tratti.

Quale compenso per benefici derivanti dall'aumentato uso pubblico di concessioni o permessi, il Comune riscuote tasse che corrispondono, di regola, al valore del beneficio.

### **Art. 63 Contributi di miglioria**

Se il Comune costruisce un'opera o un impianto che costituisce un particolare vantaggio per determinate persone o per de determinati enti immobiliari, esso può, sulla base di speciali leggi e regolamenti comunali, prelevare un contributo alle spese dell'opera corrispondente a questi vantaggi. Sussidiariamente, per la ripartizione delle spese, vale il diritto cantonale.

### **Art. 64 Tasse**

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse di utilizzazione di opere, di imprese e di impianti da esso costruiti ed esercitati; il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali. Quale emolumento per una determinata richiesta all'Amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (per esempio il rilascio di permessi e di licenze), il Comune può riscuotere tasse di cancelleria.

L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il ricavo possa coprire almeno le spese e il tempo impiegato.

## **Art. 65      Imposte**

Se le rimanenti entrate non sono sufficienti a far fronte alle spese ordinarie ed all'estinzione dei debiti secondo il piano d'ammortamento e degli stanziamenti straordinari, il Comune, conformemente alla legge tributaria comunale, preleva delle imposte. La legge tributaria comunale richiede l'approvazione del Governo il quale ne esamina la legalità. Sussidiariamente vale per il Comune la legislazione cantonale sulle imposte.

## **Art. 66      Tasse di soggiorno**

Il Comune può prelevare una tassa di soggiorno da destinarsi all'incremento della stazione climatica e alle attrezzature o a manifestazioni di carattere turistico.

Il Comune può delegare la riscossione della tassa di soggiorno ad un ente di cura o turistico.

## V.            Comune patriziale

### **Art. 67      Diritti**

I diritti dei patrizi nell'ambito del Comune politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

## VI.           Comune parrocchiale

### **Art. 68      Diritti**

I diritti del Comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale. Esso amministra il proprio patrimonio in modo autonomo.

## VII.          Disposizioni finali

### **Art. 69      Revisione statuto**

Il presente statuto può sempre essere modificato del tutto o in parte con una risoluzione a maggioranza semplice. Ogni revisione entra in vigore con la relativa risoluzione.

### **Art. 70      Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Esso va sottoposto per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta allo statuto.

**Art. 71 Disposizioni transitorie**

Le disposizioni concernenti le elezioni dei membri delle autorità comunali e dei funzionari comunali non si applicano alla legislatura in corso, iniziata il 1 gennaio 1998, esse hanno quindi effetto a partire dal 1. gennaio 2001, fatta salva la disposizione in merito al rinnovo tacito dei poteri comunali indicata all'art. 12.

Così deciso dall'Assemblea comunale del 12 novembre 2000.

